

**DELIBERAZIONE 31 OTTOBRE 2013
480/2013/R/EEL**

**RICONOSCIMENTO, A EDISON S.P.A., DEGLI ONERI DERIVANTI DALL'OBBLIGO DI
ACQUISTO DEI CERTIFICATI VERDI IN RELAZIONE ALL'IMPIANTO CET 3 DI TARANTO,
PER GLI ANNI 2003 E 2004**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 31 ottobre 2013

VISTI:

- il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6/92, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip 6/92);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 19 marzo 2002, n. 42/02 (di seguito: deliberazione 42/02);
- la deliberazione dell'Autorità 5 febbraio 2004, n. 8/04 (di seguito: deliberazione 8/04), e la relativa relazione tecnica;
- la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 2004, n. 60/04;
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2005, n. 101/05 (di seguito: deliberazione 101/05), e la relativa relazione tecnica;
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2006, n. 113/06 (di seguito: deliberazione 113/06);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, allegato alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: Testo Integrato Trasporto);
- la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2009, ARG/elt 30/09;
- la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2010, ARG/elt 35/10;
- la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2011, VIS 45/11 (di seguito: deliberazione VIS 45/11);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2011, ARG/elt 102/11;
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2012, 81/2012/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 22 maggio 2013, 216/2013/R/eel;
- il parere n. 4390/2007 rilasciato dalla sezione terza del Consiglio di Stato in data 27 maggio 2008;

- la nota del 22 settembre 2006, pubblicata sul sito internet dell’Autorità nell’ambito dei comunicati e chiarimenti alla deliberazione 113/06 (di seguito: nota del 22 settembre 2006);
- la sentenza del Tar Lombardia, n. 1563/2012 (di seguito: sentenza 1563/12);
- la sentenza del Consiglio di Stato del 30 aprile 2013, n. 2362/2013 (di seguito: sentenza 2362/13);
- la lettera della Direzione Mercati dell’Autorità del 21 settembre 2007, prot. GB/M07/4318/ELT/FPA/ag (di seguito: lettera del 21 settembre 2007);
- la lettera di Edison S.p.A. (di seguito: Edison) del 17 giugno 2013, prot. Autorità n. 22798, del 24 giugno 2013 (di seguito: lettera del 17 giugno 2013);
- la lettera del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (di seguito: GSE) del 8 ottobre 2013, prot. Autorità n. 32790, del 11 ottobre 2013 (di seguito: lettera del 8 ottobre 2013).

CONSIDERATO CHE:

- il titolo II, punto 7bis, del provvedimento Cip 6/92 prevede che il prezzo di cessione definito dal medesimo provvedimento venga aggiornato anche a seguito di modifiche normative che comportino maggiori costi o costi aggiuntivi;
- con la deliberazione 113/06, l’Autorità ha definito i criteri per il riconoscimento, ai sensi del Titolo II, punto 7 bis, del provvedimento Cip 6/92, degli oneri derivanti dall’adempimento all’obbligo previsto dall’articolo 11 del decreto legislativo 79/99 (di seguito: l’obbligo);
- il punto 1 della deliberazione 113/06 ha previsto che, ai fini dell’applicazione del medesimo provvedimento, vengano applicati i criteri già adottati con le deliberazioni 8/04 e 101/05; e che, pertanto, il valore V_m riconosciuto per ogni certificato verde sia pari a:

$$V_m = Q_{GSE} \cdot P_{GSE} + Q_{IAFR} \cdot P_{IAFR}$$

dove:

- a. Q_{GSE} è la quota di certificati verdi nella titolarità del GSE;
 - b. P_{GSE} è il prezzo medio di negoziazione dei certificati verdi nella titolarità dei produttori da Impianti Alimentati da Fonti Rinnovabili (di seguito: impianti IAFR);
 - c. Q_{IAFR} è la quota di certificati verdi relativi alla produzione di impianti qualificati dal GSE come impianti IAFR;
 - d. P_{IAFR} il costo medio di produzione, comprensivo della remunerazione del capitale di rischio, dell’energia elettrica da nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili, al netto dei ricavi derivanti dalla vendita di energia al mercato, tenendo conto della ripartizione percentuale delle diverse tipologie di impianti IAFR.
- in aderenza ai criteri richiamati al precedente alinea, l’Autorità ha calcolato il valore V_m riconosciuto per ogni certificato verde, aggiornando, anno per anno e a parità di formula, le modalità di quantificazione dei termini presenti nella formula medesima, e ha conseguentemente quantificato, per ogni società istante ed avente diritto, gli oneri complessivamente riconosciuti per gli obblighi degli anni fino al 2011; in particolare per l’obbligo degli anni 2003 e 2004, il valore V_m è stato definito con la nota del 22 settembre 2006, mentre il riconoscimento degli oneri per ogni società è stato effettuato con lettere dedicate.

CONSIDERATO CHE:

- con lettera del 21 settembre 2007 sono stati riconosciuti a Edison gli oneri derivanti dall'articolo 11 del decreto legislativo 79/99 alla società ISE S.r.l. (di seguito: ISE), titolare degli impianti CET 3 Piombino e CET 3 Taranto negli anni d'obbligo 2003 e 2004 (riferiti rispettivamente alle produzioni del 2002 e del 2003) e successivamente incorporata da Edison, limitatamente all'energia elettrica ritirata dal GSE ai sensi del provvedimento Cip 6/92; tale riconoscimento è stato effettuato in applicazione della deliberazione 113/06;
- l'energia elettrica prodotta negli anni 2002 (periodo aprile-dicembre) e 2003 dai moduli 1, 2 e 3 dell'impianto CET 3 di Taranto, non era stata contabilizzata ai fini dell'obbligo di acquisto dei certificati verdi in capo a ISE per gli anni 2003 e 2004 poiché, a tale data, il medesimo impianto era classificato come cogenerativo rispondente ai requisiti previsti dalla deliberazione 42/02, sulla base delle dichiarazioni rese dal produttore; pertanto, tale energia non è stata considerata ai fini del riconoscimento di cui al precedente alinea;
- con la deliberazione VIS 45/11, l'Autorità, in esito alla verifica ispettiva effettuata presso l'impianto CET 3 di Taranto, ha, tra l'altro, prescritto al GSE di assoggettare Edison all'obbligo di acquisto dei certificati verdi in relazione all'energia elettrica prodotta negli anni 2002 (periodo aprile-dicembre) e 2003 dai moduli 1, 2 e 3 del medesimo impianto; la deliberazione VIS 45/11 è stata fatta salva dal Consiglio di Stato che, con sentenza 2362/13, ha accolto il ricorso presentato dall'Autorità avverso la sentenza del Tar Lombardia 1563/12 con cui la medesima deliberazione era stata inizialmente annullata;
- l'energia elettrica prodotta dall'impianto CET 3 di Taranto è stata solo parzialmente ceduta al GSE nell'ambito di convenzioni siglate ai sensi del provvedimento Cip 6/92;
- l'avvenuto acquisto, da parte di Edison, dei certificati verdi necessari per adempiere all'obbligo di cui ai precedenti alinea (confermato dal GSE con lettera del 8 ottobre 2013) ha comportato un beneficio per il sistema elettrico e, al tempo stesso, l'insorgere, in capo alla medesima Edison, di un maggiore onere, pari a circa 13 milioni di euro (al netto dell'Iva), per il quale, limitatamente all'energia elettrica ritirata dal GSE ai sensi del provvedimento Cip 6/92, è ammesso il riconoscimento secondo i criteri di cui alla deliberazione 113/06;
- Edison, con la lettera del 17 giugno 2013, ha presentato istanza, ai sensi della deliberazione 113/06, ai fini del riconoscimento dei maggiori oneri di cui al precedente alinea.

RITENUTO OPPORTUNO:

- ricalcolare gli oneri complessivi da riconoscere a Edison in relazione all'obbligo insorto in capo alla società ISE per gli anni 2003 e 2004 (rispettivamente riferiti alle produzioni del 2002 e del 2003), secondo le medesime modalità previste dalla deliberazione 113/06, sulla base dei dati resi disponibili dal GSE e applicando il valore V_m quantificato, per gli anni in esame, pari a 5718 €/CV (cioè 57,18 €/MWh poiché 1 CV = 100 MWh) per l'obbligo del 2003 e 2250,5 €/CV (cioè 45,01 €/MWh poiché 1 CV = 50 MWh) per l'obbligo del 2004;

- prevedere che Cassa conguaglio per il settore elettrico riconosca a Edison la differenza tra gli oneri di cui al precedente alinea e quelli già riconosciuti con la comunicazione del 21 settembre 2007, per un importo complessivo di circa 7 milioni di euro a fronte dei 13 milioni di euro versati da Edison (al netto dell'Iva); tali oneri sono riconosciuti a valere sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 49 del Testo Integrato Trasporto, come già previsto dal punto 4 della deliberazione 113/06

DELIBERA

1. di prevedere che Cassa conguaglio per il settore elettrico riconosca a Edison S.p.A.:
 - in relazione all'obbligo dell'anno 2003, un onere pari a 3.333.594,00 (trecentotrentatremilacinquecentonovantaquattro/00) euro, come evidenziato nella *Tabella 1*;
 - in relazione all'obbligo dell'anno 2004, un onere pari a 3.621.054,50 (tremilioneiseicentoventunomilacinquantaquattro/50) euro, come evidenziato nella *Tabella 2*;
2. di prevedere che il rimborso degli oneri riconosciuti ai sensi del presente provvedimento venga operato a valere sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 49 del Testo Integrato Trasporto;
3. di trasmettere la presente deliberazione a Edison S.p.A., alla Cassa conguaglio per il settore elettrico e al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

31 ottobre 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni